

NORME PER LA CONSULTAZIONE

I documenti testuali conservati nell'Archivio storico sono di norma liberamente consultabili dopo quaranta anni dalla loro data. Il patrimonio fotografico e multimediale è consultabile dopo venticinque anni dalla produzione.

I documenti testuali contenenti dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, o idonei a rivelare l'esistenza di provvedimenti di natura penale diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. I documenti riguardanti la politica estera o interna dello Stato soggetti a "declaratoria di riservatezza" sono sottratti alla consultazione per cinquanta anni. Limitazioni sono anche previste sui documenti di archivi privati per i quali il depositante abbia espresso esplicita riserva (artt. 122, 125 e 127, D. Lgs. n° 42 del 22/01/2004). Le planimetrie e i documenti che attengono alla sicurezza degli stabili adibiti ad uffici della Banca non sono di norma consultabili.

Per la consultazione della documentazione testuale non riservata prima dello scadere del termine dei quaranta anni, occorre presentare motivata istanza corredata da un progetto di ricerca che ne illustri le finalità e le modalità di diffusione dei dati.

La consultazione dei documenti testuali riservati prima della scadenza dei termini prescritti dalla legge è subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'Interno. Lo studioso che intende consultare tale documentazione deve presentare un progetto di ricerca che ne illustri le finalità e le modalità di diffusione dei dati. L'Archivio storico cura l'inoltro dell'istanza agli organi competenti per i successivi adempimenti.

Lo studioso dichiara di conoscere le vigenti leggi in materia di accesso a dati e documenti e, in particolare, le norme fissate dalle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica (Delibera n. 513/2018 ; 19A00178; GU Serie Generale n.12 del 15-01-2019) e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) e si assume la responsabilità per tutti i danni eventualmente derivanti a persone o a enti dalla diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati.

L'autorizzazione alla consultazione e alla riproduzione dei documenti riservati è strettamente personale; essa può contenere particolari cautele volte a limitare l'utilizzo dei dati. Lo studioso si impegna a non usare le riproduzioni per scopi diversi da quelli sopra dichiarati e alla non divulgazione e diffusione al pubblico delle copie ottenute.

L'ammissione alla consultazione del patrimonio conservato nell'Archivio storico attribuisce il diritto di riassumere e/o citare i documenti per finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato; essa non esonera il ricercatore dall'accertamento, e se del caso dalla regolarizzazione, di eventuali diritti di autore spettanti ad altri soggetti sugli stessi beni.

La consultazione da parte di terzi dei documenti storici può avvenire presso le sedi della Banca d'Italia, durante orari stabiliti, oppure in modalità online (quest'ultima modalità permette la consultazione del solo patrimonio già digitalizzato).